

Per dare attuazione all'agevolazione di cui all'art. 11 del D.L. 08 luglio 2002 n. 138 si è provveduto ad istituire il capitolo 3877 iscritto nel bilancio di previsione dello Stato per gli anni 2002 - 2005 all'unità previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi".

A decorrere dall'esercizio 2006 il capitolo 3877 è stato soppresso e i fondi necessari al finanziamento della suddetta agevolazione sono stati imputati al capitolo 7806 iscritto nel bilancio di previsione dello Stato all'unità previsionale di base 6.2.3.12 "Crediti d'imposta".

Tale capitolo, tenuto conto della riforma strutturale che ha interessato il Bilancio dello Stato, è iscritto per l'anno 2008, nell'unità previsionale di base 8.1.6 – Investimenti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si precisa che nel corso dell'esercizio 2008 i fondi assegnati sul capitolo 7806 e pari a 186,00 milioni di euro sono stati utilizzati provvedendo all'emissione di Ordinativi di Pagamento a favore della contabilità speciale 1778 denominata "Fondi di Bilancio" per un ammontare pari a 159,46 milioni di euro, mentre 26,54 milioni di euro sono stati accantonati ex art. 1 co. 507 L. 296/2006.

Da detta contabilità sono stati prelevati i fondi necessari alla copertura delle compensazioni operate dai contribuenti in sede di compilazione dei modelli di versamento unificato F24.

Ministero dell'economia e delle finanze

Capitolo amministrato:	7806
Leggi di riferimento:	Legge n. 178/2002 art. 11; Legge n. 289/2002 art. 69; Legge n. 296/2006 art. 1 co. 1075 e 1088;
Autorizzazioni complessive:	1.397,25 milioni di euro

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2008

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2008	€	1.021,92
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2008	€	964,72
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2008	€	964,72
d) economie a tutto il 31.12.2008	€	47,28
e) residui propri a tutto il 31.12.2008	€	nessuno
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2008	€	9,92
g) perenzioni a tutto il 31.12.2008	€	nessuna

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2008**

a) autorizzazioni nel 2008	€	186,00
b) impegni assunti nel 2008	€	159,46
c) pagamenti effettuati nel 2008	€	159,46
d) economie nel 2008	€	26,54
e) residui propri nel 2008	€	nessuno
f) residui di stanziamento nel 2008	€	9,92
g) perenzioni nel 2008	€	nessuna

esercizio 2009

a) autorizzazioni nel 2009	€	125,56
b) impegni assunti nei primi sei mesi	€	0,00
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	0,00
d) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	105,45
e) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	105,45

Legge 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1, comma 228.**Contributo per l'acquisto di veicoli a gas metano, GPL, elettrici**

Il comma 228 dell'art. 1 della legge 296/2006 ha previsto che, per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 227 (veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate), nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia del motore con gas metano o GPL, nonché con alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, venga concesso un contributo pari ad 1.500 euro, incrementato di ulteriori 500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO₂ inferiori a 120 grammi per chilometro.

Il successivo comma 229 ha provveduto ad indicare la validità temporale della suddetta agevolazione, stabilendo che le disposizioni di cui al comma 228 hanno validità per i veicoli nuovi ivi previsti per i quali il predetto contratto è stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009, con possibilità di immatricolazione dei veicoli fino al 2010

Il comma 231, inoltre, ha disposto che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito d'imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Al fine di consentire la fruizione del predetto credito d'imposta con Risoluzione n. 22 del 07/08/2007 dell'Agenzia delle Entrate è stato istituito il codice tributo 6797, denominato "credito d'imposta per contributo all'acquisto dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno".

Successivamente con D.L. n. 5/2009 è stato previsto che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, il contributo fosse aumentato di 1500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO₂ non superiori a 120 grammi per chilometro.

Per consentire la fruizione del predetto credito d'imposta con Risoluzione n. 62 del 12/03/2009 dell'Agenzia delle Entrate è stato istituito il codice tributo 6814, denominato "Credito d'imposta per contributo all'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, che emettano valori di CO₂ entro i limiti previsti dall'art. 1, c. 3, del d.l. 5/2009,"

L'attuazione delle previsioni normative sopra citate, considerata la necessità di individuare in bilancio le risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni assunti, è avvenuta attraverso l'istituzione del capitolo di spesa 7792 iscritto nell'U.P.B. 8.1.6 – Investimenti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni 2008 e 2009.

La tabella F allegata alla Legge n. 203/2008, relativamente alla previsione di spesa pluriennale della suddetta agevolazione, ha previsto, al netto degli interventi previsti nelle tabelle D "Rifinanziamento" ed E "Definanziamento" risorse finanziarie pari a 50,4 milioni di euro per l'anno 2009.

Nel corso dell'esercizio 2008 con DMT n. 85790 si è provveduto ad effettuare, sul predetto capitolo 7792, una variazione in aumento rispetto allo stanziamento iniziale, pari a 361,70 milioni di euro.

Si precisa che nel corso dell'esercizio 2008 i fondi assegnati sul capitolo 7792 e pari a 440,90 milioni di euro sono stati interamente utilizzati provvedendo all'emissione di Ordinativi di Pagamento a favore della contabilità speciale 1778 denominata "Agenzia Entrate - Fondi Bilancio", mentre per il corrente anno il suddetto capitolo ha uno stanziamento pari a 61,12 milioni di euro.

Da detta contabilità sono stati prelevati i fondi necessari alla copertura delle compensazioni operate dai contribuenti in sede di compilazione dei modelli di versamento unificato F24.

Ministero dell'economia e delle finanze

Capitolo amministrato	7792
Leggi di riferimento:	Legge n. 296/2006 art. 1, comma 228
Autorizzazioni complessive	973,22 milioni di euro

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2008

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2008	€	912,10
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2008	€	912,10
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2008	€	912,10
d) economie a tutto il 31.12.2008	€	-
e) residui propri a tutto il 31.12.2008	€	-
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2008	€	-
g) perenzioni a tutto il 31.12.2008	€	-

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2008**

a) autorizzazioni nel 2008	€	440,90
b) impegni assunti nel 2008	€	440,90
c) pagamenti effettuati nel 2008	€	440,90
d) economie nel 2008	€	-
e) residui propri nel 2008	€	-
f) residui di stanziamento nel 2008	€	-
g) perenzioni nel 2008	€	-

esercizio 2009

a) autorizzazioni nel 2009	€	61,12
b) impegni assunti nei primi sei mesi	€	-
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	-
d) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	61,12
e) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	61,12

Legge 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1, comma 271.**Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate**

I commi da 271 a 279 dell'art. 1 della legge 296/2006 prevedono l'attribuzione di un credito d'imposta, alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 273, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013.

L'art. 15, comma 1-bis decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, aggiunto dalla relativa legge di conversione 3 agosto 2007 n. 127, ha esteso anche al settore della pesca il credito di imposta previsto dai commi da 271 a 279.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

Ai fini del comma 271, si considerano agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

- a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 271;
- b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
- c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.

Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 273 dell'art. 1 della legge 296/2006 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, nonché ai settori dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo.

Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

L'efficacia dei commi da 271 a 278 era subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Con Decisione C (2008) 380 cor1 del 25 gennaio 2008 (relativa all'Aiuto N 39/2007) la Commissione europea ha approvato l'agevolazione fiscale di cui all'art. 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Con Circolare n. 38/E del 11/04/2008 dell'Agenzia delle Entrate sono state fornite le istruzioni per la fruizione di tale agevolazione ed in particolare si è precisato che il credito d'imposta non sarà rimborsabile ma potrà essere utilizzato:

a) per il versamento (mediante compensazione "interna") delle somme dovute, in acconto e a saldo, a titolo di imposte sui redditi per il periodo d'imposta in cui sono effettuati gli investimenti e per i periodi d'imposta successivi;

b) per l'eccedenza, in compensazione (con modello F24) ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

La tabella F allegata alla Legge n. 203/2008, relativamente alla previsione di spesa pluriennale dell'agevolazione in parola, ha previsto risorse finanziarie pari a 347 milioni di euro per l'anno 2009, 550 milioni di euro per l'anno 2010, 403 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.549 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi.

Per consentire la fruizione del predetto credito d'imposta con Risoluzione n. 64 del 13/03/2009 dell'Agenzia delle Entrate è stato istituito il codice tributo 6817, denominato "credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea - art. 1, c. 271 - 279, l. 296/2006".

L'attuazione delle previsioni normative sopra citate, considerata la necessità di individuare in bilancio le risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni assunti, è avvenuta attraverso l'istituzione del capitolo di spesa 7809 iscritto nell'U.P.B. 8.1.6 – Investimenti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni 2008 e 2009.

Si precisa che nel corso dell'esercizio 2008 i fondi assegnati sul capitolo 7809 e pari a 63,9 milioni di euro sono stati impegnati a fine esercizio.

Per il corrente esercizio finanziario il capitolo 7809 ha una dotazione iniziale pari a 347,3 milioni di euro che si provvederà ad utilizzare, previa richiesta della struttura competente, attraverso l'emissione di Ordinativi di Pagamento a favore della contabilità speciale 1778 denominata "Agenzia Entrate - Fondi Bilancio".

Da detta contabilità saranno prelevati i fondi necessari alla copertura delle compensazioni operate dai contribuenti in sede di compilazione dei modelli di versamento unificato F24.

Ministero dell'economia e delle finanze

Capitolo amministrato	7809
Leggi di riferimento:	Legge n. 296/2006 art. 1, comma 271
Autorizzazioni complessive	3.913,33 milioni di euro

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2008

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2008	€	63,90
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2008	€	63,90
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2008	€	-
d) economie a tutto il 31.12.2008	€	-
e) residui propri a tutto il 31.12.2008	€	63,90
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2008	€	-
g) perenzioni a tutto il 31.12.2008	€	-

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2008**

a) autorizzazioni nel 2008	€	63,90
b) impegni assunti nel 2008	€	63,90
c) pagamenti effettuati nel 2008	€	-
d) economie nel 2008	€	-
e) residui propri nel 2008	€	63,90
f) residui di stanziamento nel 2008	€	-
g) perenzioni nel 2008	€	-

esercizio 2009

a) autorizzazioni nel 2009	€	347,30
b) impegni assunti nei primi sei mesi	€	-
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	-
d) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	347,30
e) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	347,30

Legge 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1, comma 280.**Credito d'imposta per spese di ricerca e innovazione**

Il comma 280 dell'art. 1 della legge 296/2006, così come modificato dal comma 66 dell'art. 1 della Legge n. 244/07 prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese e' attribuito un credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità dei commi da 281 a 285. La misura del 10 per cento è elevata al 40 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 280 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

Con la decisione della Commissione europea dell'11 dicembre 2007 C(2007) 6042 def. è stato stabilito che il credito d'imposta sopra citato, non classificandosi come aiuto di Stato, non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del Trattato CE.

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28/03/2008 è stato emanato il Regolamento concernente le disposizioni per l'adempimento degli obblighi di comunicazione a carico delle imprese, per le modalità di accertamento e verifica delle spese per il credito d'imposta inerente le attività di ricerca e di sviluppo, di cui ai commi 280, 281 e 282 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Per consentire la fruizione del predetto credito d'imposta con Risoluzione n. 361 del 25/09/2008 dell'Agenzia delle Entrate è stato istituito il codice tributo 6808, denominato "credito d'imposta in favore delle imprese per i costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo - Articolo 1, commi da 280 a 283 della legge 27 dicembre 2006, n. 296."

La tabella F allegata alla Legge n. 203/2008, relativamente alla previsione di spesa pluriennale dell'agevolazione in questione, ha previsto risorse finanziarie pari a 533,6 milioni di euro per l'anno 2009, 654 milioni di euro per l'anno 2010 e 65,4 milioni di euro per l'anno 2011.

L'attuazione delle previsioni normative sopra citate, considerata la necessità di individuare in bilancio le risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni assunti, è avvenuta attraverso l'istituzione del capitolo di spesa 7811 iscritto nell'U.P.B. 8.1.6 – Investimenti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni 2008 e 2009.

Si precisa che nel corso dell'esercizio 2008 dal capitolo 7811, dotato di uno stanziamento iniziale pari a 419 milioni di euro sia di competenza che di cassa che con successivi DMT n. 38112 e 85790 del 2008 si è provveduto a ridurre per 160,8 milioni di euro, i fondi stanziati e pari a 258,2 milioni di euro sono stati interamente utilizzati provvedendo all'emissione di Ordinativi di Pagamento a favore della contabilità speciale 1778 denominata "Agenzia Entrate - Fondi Bilancio", mentre per il corrente anno il suddetto capitolo ha uno stanziamento pari a 533,6 milioni di euro.

Da detta contabilità sono stati prelevati i fondi necessari alla copertura delle compensazioni operate dai contribuenti in sede di compilazione dei modelli di versamento unificato F24.

Ministero dell'economia e delle finanze

Capitolo amministrato	7811
Leggi di riferimento:	Legge n. 296/2006 art. 1, comma 280
Autorizzazioni complessive	1.511,20 milioni di euro

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2008

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2008	€	258,20
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2008	€	258,20
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2008	€	258,20
d) economie a tutto il 31.12.2008	€	-
e) residui propri a tutto il 31.12.2008	€	-
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2008	€	-
g) perenzioni a tutto il 31.12.2008	€	-

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2008**

a) autorizzazioni nel 2008	€	258,20
b) impegni assunti nel 2008	€	258,20
c) pagamenti effettuati nel 2008	€	258,20
d) economie nel 2008	€	-
e) residui propri nel 2008	€	-
f) residui di stanziamento nel 2008	€	-
g) perenzioni nel 2008	€	-

esercizio 2009

a) autorizzazioni nel 2009	€	533,60
b) impegni assunti nei primi sei mesi	€	-
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	-
d) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	533,60
e) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	533,60

Legge 24 dicembre 2007 n. 244 art. 1, comma 72.

Credito d'imposta per favorire la crescita delle aggregazioni professionali

I commi da 70 a 76 dell'art. 1 della legge 244/2007 prevedono che, agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall'aggregazione di almeno quattro ma non più di dieci professionisti, è attribuito un credito d'imposta di importo pari al 15 per cento dei costi sostenuti per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d'ufficio, impianti ed attrezzature varie, programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi, nonché per l'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

Nel caso dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, per le specifiche esigenze di organizzazione dei servizi di medicina primaria, i limiti minimo e massimo del numero di professionisti interessati all'operazione di aggregazione, di cui al precedente periodo, possono essere elevati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il credito d'imposta in questione spetta, con riferimento alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, per i costi sostenuti a partire dalla data in cui l'operazione di aggregazione risulta effettuata e nei successivi dodici mesi.

Tale agevolazione, spettante a condizione che tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione esercitino l'attività professionale esclusivamente all'interno della struttura risultante dall'aggregazione, non si applica alle strutture che in forma associata si limitano ad eseguire attività meramente strumentali per l'esercizio dell'attività professionale.

Il suddetto credito d'imposta, indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della giustizia, dovevano essere determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 70 a 74 dell'art. 1 della legge n. 244/2007.

L'efficacia delle disposizioni di cui sopra è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

La tabella F allegata alla Legge n. 203/2008, relativamente alla previsione di spesa pluriennale dell'agevolazione in questione, ha previsto risorse finanziarie pari a 10,66 milioni di euro per l'anno 2009, 10,48 milioni di euro per l'anno 2010 e 8,05 milioni di euro per l'anno 2011.

L'attuazione delle previsioni normative sopra citate, considerata la necessità di individuare in bilancio le risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni assunti, è avvenuta attraverso l'istituzione del capitolo di spesa 7796 iscritto nell'U.P.B. 8.1.6 – Investimenti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni 2008 e 2009.

Si precisa che nel corso dell'esercizio 2008 il capitolo 7796, ancorché istituito, è risultato privo di stanziamenti, mentre per il corrente esercizio finanziario il capitolo 7796 ha una dotazione iniziale pari a 10,66 milioni di euro che si provvederà ad utilizzare, previa richiesta della struttura competente.

Ministero dell'economia e delle finanze

Capitolo amministrato	7796
Leggi di riferimento:	Legge n. 244/2007 art. 1, comma 72
Autorizzazioni complessive	29,19 milioni di euro

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2008

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2008	€	-
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2008	€	-
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2008	€	-
d) economie a tutto il 31.12.2008	€	-
e) residui propri a tutto il 31.12.2008	€	-
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2008	€	-
g) perenzioni a tutto il 31.12.2008	€	-

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2008**

a) autorizzazioni nel 2008	€	-
b) impegni assunti nel 2008	€	-
c) pagamenti effettuati nel 2008	€	-
d) economie nel 2008	€	-
e) residui propri nel 2008	€	-
f) residui di stanziamento nel 2008	€	-
g) perenzioni nel 2008	€	-

esercizio 2009

a) autorizzazioni nel 2009	€	10,66
b) impegni assunti nei primi sei mesi	€	-
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	-
d) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	10,66
e) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	-

Legge 24 dicembre 2007 n. 244 art. 1, comma 172.**Sgravi contributivi per le imprese che esercitano la pesca**

Il decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ha istituito il Registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, e ha previsto, a favore delle imprese che utilizzano navi iscritte a tale registro, un trattamento fiscale di favore.

L'Articolo 4, comma 2 del suddetto Decreto Legge prevede che il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte al Registro internazionale concorre a formare il reddito complessivo assoggettabile all'Irpef o all'Irpeg nella misura del 20 per cento, restando escluso dall'imposizione il residuo 80 per cento.

Il comma 1 del suddetto articolo ha altresì previsto, per il personale di bordo imbarcato sulle dette navi, il riconoscimento di un credito d'imposta per un ammontare pari all'Irpef applicata sui relativi redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi.

Tali agevolazioni sono state nel tempo estese anche alle imprese che esercitano attività di pesca.

La prima estensione si è avuta in sede di conversione in legge del decreto sopracitato; in tale circostanza fu aggiunto l'articolo 6-bis che attribuiva le agevolazioni di cui sopra anche alle imprese che esercitano la pesca oceanica e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.

Successivamente, l'articolo 4, comma 5-bis del decreto legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, e riguardante "misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca", ha esteso le medesime agevolazioni, seppure nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera; ciò a valere per un periodo limitato, compreso tra il 26 novembre 2000 (data di entrata in vigore della legge) e il 31 dicembre 2000.

Infine, con l'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i benefici di cui sopra sono stati estesi, sempre nel limite del 70 per cento, per un periodo che va dal 2001 al 2003, alle imprese che esercitano la pesca costiera e, inoltre, alle imprese che esercitano la pesca in acque interne e lagunari.

Per le imprese di cui sopra ammesse a godere delle agevolazioni al 70 per cento si ha che la quota del loro reddito non assoggettata ad Irpef o Irpeg è pari al 56 per cento (ovvero 80% x 70%); inoltre, per il personale di bordo è attribuito un credito d'imposta per un ammontare pari al 70 per cento dell'Irpef.

In seguito la disciplina della c.d. tonnage tax, introdotta con decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 e successive modificazioni, in attuazione della legge 7 aprile 2003, n. 80, ha previsto un'agevolazione fiscale spettante alle imprese marittime a determinate condizioni. In particolare la suddetta agevolazione consiste nella possibilità di determinare forfaitariamente il reddito imponibile derivante dall'utilizzo delle navi in traffico internazionale.

Tale ultima misura agevolativa è stata preventivamente notificata alle competenti autorità della Commissione delle Comunità Europee che, con decisione C (2004) 3937fin del 20 ottobre 2004, hanno ritenuto il regime della tonnage tax conforme agli orientamenti comunitari e compatibile con il mercato comune in base al Trattato UE.

Relativamente all'agevolazione di cui all'articolo 4 del decreto legge del 30 dicembre 1997, n. 457 va precisato che il regime della tonnage tax non ha previsto abrogazioni in merito.

Pertanto le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del suddetto articolo 4, ricorrendone le condizioni, sono ancora fruibili dai soggetti che non hanno optato per la tonnage tax, dalle società che sono decadute dall'opzione e dai noleggiatori, limitatamente al reddito relativo alle navi prese a noleggio (c.d. noleggio in) il cui tonnellaggio netto eccede il 50% di quello complessivamente utilizzato.

Alla luce delle suddette previsioni normative, l'art. 1 co. 172 Legge n. 244/07 e l'art. 2 comma 2 della legge n.203/2008 hanno previsto l'estensione, rispettivamente per gli anni 2008 e 2009, dei benefici di cui agli articoli 4 e 6 del DL n. 457/97, nel limite dell' 80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché nelle acque interne e lagunari.

La tabella F allegata alla Legge n. 203/2008, relativamente alla previsione di spesa pluriennale della suddetta agevolazione, ha previsto, al netto degli interventi previsti nelle tabelle D "Rifinanziamento" ed E "Definanziamento" risorse finanziarie pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009.

L'attuazione delle previsioni normative sopra citate, considerata la necessità di individuare in bilancio le risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni assunti, è avvenuta attraverso l'istituzione del capitolo di spesa 7767 iscritto nell'U.P.B. 8.1.6 – Investimenti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni 2008 e 2009.

Si precisa che nel corso dell' esercizio 2008 per il capitolo 7767, dotato di uno stanziamento iniziale pari a 14,3 milioni di euro, si è provveduto ad impegnare l'intero importo disponibile, mentre per il corrente anno il suddetto capitolo ha uno stanziamento pari a 2 milioni di euro.

Ministero dell'economia e delle finanze

Capitolo amministrato	7767
Leggi di riferimento:	Legge n. 244/2007 art. 1, comma 172
Autorizzazioni complessive	16,30 milioni di euro

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2008

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2008	€	14,30
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2008	€	14,30
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2008	€	-
d) economie a tutto il 31.12.2008	€	-
e) residui propri a tutto il 31.12.2008	€	14,30
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2008	€	-
g) perenzioni a tutto il 31.12.2008	€	-

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2008**

a) autorizzazioni nel 2008	€	14,30
b) impegni assunti nel 2008	€	14,30
c) pagamenti effettuati nel 2008	€	-
d) economie nel 2008	€	-
e) residui propri nel 2008	€	14,30
f) residui di stanziamento nel 2008	€	-
g) perenzioni nel 2008	€	-

esercizio 2009

a) autorizzazioni nel 2009	€	2,00
b) impegni assunti nei primi sei mesi	€	-
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	-
d) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	2,00
e) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	-